

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 94 DEL 20/06/2012

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 190/2012 DEL 22.02.2012 NOTIFICATO IN DATA 29.05.2012 (PROT. N. 14203). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladodici , il giorno venti , del mese di giugno , alle ore 09:30 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	G

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Galvani è assente giustificato.

E' altresì presente l'Avv. Berti.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/06/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente del Settore 2 -

Dalla Residenza Municipale, li 21/06/2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2012 al 11/07/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 115 (proponente: Sindaco Cecchini) predisposta in data 18/06/2012 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 18/06/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;

b) - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 19/06/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 115

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 DEL 18/06/2012

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 190/2012 DEL 22.02.2012 NOTIFICATO IN DATA 29.05.2012 (PROT. N. 14203). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con ricorso ex artt. 633 e 642, comma 2, c.p.c. e pedissequo Decreto emesso dal Tribunale di Rimini il 16.07.2008 e depositato il 17.07.2008, notificati in data 13/19.08.2008, il Circolo OMISSIS ingiungeva il Comune di Cattolica di pagare la somma di € 32.412,90, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto all'effettivo saldo ed alla spese del procedimento;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 15.10.2008 il Comune stabiliva di opporsi al suddetto decreto ingiuntivo, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Unico di Advocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione;
- che il Comune di Cattolica proponeva atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, citando in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini il Circolo OMISSIS e rassegnando le seguenti conclusioni: *"Voglia l'adita Giustizia, previe le declaratorie del caso e contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo; b) nel merito dichiarare infondata o, in subordine, comunque prescritta, la pretesa creditoria della ricorrente associazione sportiva OMISSIS nei confronti del Comune di Cattolica e in ogni caso accertare e dichiarare che nulla da questi è dovuto alla predetta associazione sportiva a titolo di contributo per la*

realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della palazzina di proprietà comunale sede dell'impianto sportivo di Via Leoncavallo; c) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1520/08 emesso dal Giudice Unico Designato del Tribunale di Rimini il 16.07.2008, depositato il 17.07.2008; d) in ogni caso, condannare l'associazione sportiva opposta al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del procedimento in favore dell'Amministrazione opponente.”;

- che la causa veniva iscritta al R.G. n. 6584/2008;

- che il Circolo OMISSIS si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, In limine litis, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in pendenza dell'opposizione, atteso che la stessa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. In via prelliminare in rito, rigettare l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sollevata da parte attrice in quanto del tutto infondata per i motivi suesposti con conferma della propria giurisdizione e/o competenza; In via principale nel merito, rigettare tutte le domande ed eccezioni spiegate da parte attrice nei confronti della Associazione sportiva dilettantistica OMISSIS essendo infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; In via strettamente subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della principale domanda, rigettare tutte le domande spiegate da parte attrice nei confronti della Associazione sportiva dilettantistica OMISSIS in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiararla tenuta a corrispondere all'odierna convenuta opposta la differenza dell'importo effettivamente erogato pari a lire 242.860.874 e quello pacificamente deliberato di lire 280.000.000 e quindi la somma di lire 37.139.126 pari ad odierne € 19.180,76, oltre ad interessi dal 22.11.1995 al saldo effettivo; In ogni caso, accertare e dichiarare la piena ed effettiva validità ed efficacia delle delibere emanate dal Comune di Cattolica, sulla cui base è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare – anche in via meramente incidentale – che l'Associazione sportiva dilettantistica Circolo OMISSIS ha diritto ad ottenere le somme tutte colà deliberate. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa.”.*

- che con sentenza n. 190/2012 del 21.01.2012 e depositata in data 22.02.2012, il Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Unico Dott. Lama Andrea, definitivamente pronunciandosi così decideva: *“Revoca il decreto opposto e dichiara che nulla è dovuto dal COMUNE DI CATTOLICA per i titoli ivi dedotti; Condanna il CIRCOLO OMISSIS al rimborso in favore del COMUNE DI CATTOLICA delle spese del giudizio, che liquida in euro 187,33 = per spese, € 5.000,00 = per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50% per spese generali.”;*

Visto l'atto notificato al Comune di Cattolica in data 29.05.2012 (prot. n. 14203), con cui il Circolo OMISSIS ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna *“avverso la sentenza n. 190/2012 decisa in data 21/01/2012 e depositata in cancelleria in data 22/02/2012 dal Tribunale di Rimini, non notificata, relativa al procedimento civile rubricato al n. 6584/2008*

R.G.”;

Visti i motivi del suddetto appello: <<(I) Primo motivo: erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di Rimini ha omesso di ascrivere il paradigma della “ricognizione di debito” alla missiva del Comune di Cattolica, recante data 11.12.2007. (II) Secondo motivo: erroneità della motivazione della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di Rimini ha affermato il decorso della prescrizione decennale del diritto di credito vantato dal Circolo OMISISS. (III) Terzo motivo: erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di Rimini ha omesso di pronunciarsi su una delle domande formulate da parte del Circolo OMISISS. (IV) Quarto motivo: erroneità della sentenza di prime cure relativamente al capo in cui ha statuito in merito alle spese di lite.”;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dall'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie che riterrà opportune, ed in accoglimento dei motivi di impugnazione quivi espliciti nonché alle argomentazioni espresse nel giudizio di primo grado: Previa sospensione della sentenza di primo n. 190/2012 resa dal Tribunale di Rimini, per i motivi di cui infra, In totale riforma della impugnata sentenza, annullare la stessa pronuncia e – Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1520/2008 reso dal Tribunale di Rimini, e, per l'effetto accertare e dichiarare che l'odierno appellante è creditore nei confronti del Comune di Cattolica, in persona del suo Sindaco pro tempore, della somma di € 32.412,90. Per ulteriore e pedissequo effetto, condannare il Comune di Cattolica, in persona del suo Sindaco pro tempore, a pagare all'associazione sportiva dilettantistica OMISISS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 32.412,90. - In via subordinata, accertare e dichiarare che l'odierno appellante è creditore nei confronti del Comune di Cattolica, in persona del suo Sindaco pro tempore, della somma di € 19.180,76, per le ragioni tutte esposte in atti. Per ulteriore e pedissequo effetto, condannare il Comune di Cattolica, in persona del suo Sindaco pro tempore, a pagare all'associazione sportiva dilettantistica Circolo OMISISS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 19.180,76 . - Sempre e comunque, sia per il caso di accoglimento della domanda principale sia per quello in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, si chiede che le somme richieste siano maggiorate di interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. - In ogni caso, accertare e dichiarare la piena ed effettiva validità ed efficacia delle delibere emanate dal Comune di Cattolica, sulla cui base è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1520/2008 reso dal Tribunale di Rimini, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'associazione sportiva dilettantistica OMISISS ha diritto ad ottenere le somme tutte colà deliberate. - Con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. - Con vittoria di spese, funzioni ed onorari, anche della fase di primo grado.”;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 15 del 18.06.2012 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

RITENUTO necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio d'appello al fine di opporsi alle pretese giudiziali dell'appellante e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTA la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

VISTO l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

RITENUTO opportuno, in considerazione della natura della controversia, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con atto di appello alla Corte di Appello di Bologna notificato presso la civica residenza al Comune di Cattolica in data 29.05.2012 (prot. n. 14203), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

- 3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;
- 5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Advocatura ed al Dirigente del Settore 2;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....

.....